



Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1^o novembre 2017¹ sull'efficienza energetica è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge del 30 settembre 2016² sull'energia (LEne), l'articolo 38 della legge del 15 dicembre 2000³ sui prodotti chimici (LPChim) e l'articolo 40 della legge del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁵ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

Art. 14 cpv. 2 lett. c e cpv. 4

² Nell'ambito dell'attività di controllo può in particolare:

- c. ordinare un'omologazione energetica (valutazione della conformità) per gli impianti e gli apparecchi. I fabbricanti, gli importatori e i commercianti devono mettere gratuitamente a disposizione dell'UFE gli impianti e gli apparecchi necessari a questo scopo.

⁴ Se dal controllo risulta che gli impianti, i veicoli e gli apparecchi non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, i costi insorti nell'ambito del controllo sono a carico della persona che ha commercializzato o ceduto tali impianti, veicoli o apparecchi.

Art. 15

Abrogato

- ¹ RS 730.02
- ² RS 730.0
- ³ RS 813.1
- ⁴ RS 814.01
- ⁵ RS 946.51

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr